



Comune di BRINDISI

Repertorio n° _____

**CONVENZIONE PER LA COMPENSAZIONE E IL RIEQUILIBRIO AMBIENTALE A
FRONTE DELLA REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI UN NUOVO IMPIANTO DI
PRODUZIONE DI ENERGIA ALTERNATIVA E/O ACCUMULO NELL'AMBITO DEL
TERRITORIO DELLA CITTÀ DI BRINDISI**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno il giorno del mese di presso la casa di Palazzo di Città via, avanti a me dott....., Segretario Generale della Città di Brindisi autorizzato a ricevere contratti ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c), del d.lgs. n. 267/2000, nei quali è parte l'Amministrazione Comunale, sono comparsi:

- nato a il del Comune di (codice fiscale), il quale dichiara di intervenire in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente Pubblico Locale che legalmente rappresenta ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera c), del d.lgs. n. 267/2000, (d'ora in avanti anche il "**Comune**");
- nato a in qualità di della Società Apollo Brindisi Gentile Srl, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse della predetta società (d'ora in avanti anche la "**Società**").

I comparenti come sopra costituiti della cui identità personale io, ufficiale rogante, sono certo e faccio fede, avendo i requisiti di legge, con il mio consenso rinunciano all'assistenza dei testimoni e, precisato che nel presente atto, in caso di riferimento congiunto al Comune e alla Società, questi ultimi vengono indicati come le "**Parti**",

premesse che:

- a) la legislazione nazionale in materia energetica e, in particolare, la legge n. 10/1991, recante le norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale, prevede strumenti, procedure e interventi per incentivare lo sviluppo e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, annoverando fra di esse le fonti solari;
- b) il d.lgs. n. 387/2003, in attuazione della direttiva 2001/77/CE in materia di promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, conferma e integra la disciplina di cui sopra prevedendo, all'art. 12, comma 1, che *“le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzati ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”*. Il successivo comma 3 dispone che *“la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate dalla Regione [...], nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico, che costituisce ove occorre variante allo strumento urbanistico”*;
- c) circa il rapporto fra tutela paesaggistico-ambientale e utilizzazione di fonti energetiche, l'art. 1, comma 5 della legge n. 239/2004, in tema di riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, prevede che *“le regioni, gli enti pubblici territoriali e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale”*;
- d) il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010, recante Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (di seguito **“Linee Guida”**), disciplina l'eventuale determinazione di *“misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche”*, stabilendo altresì che *“le misure compensative devono essere concrete e realistiche, cioè determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale”* nonché *“Le amministrazioni competenti determinano in sede di*

riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 delle presenti linee guida”

e) il sistema di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili, di cui ai Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico 6 luglio 2012 e 23 giugno 2016, è oggetto di una progressiva rimodulazione e adeguamento alle nuove disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato;

f) la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (**“Legge di stabilità 2019”**), all’art. 1, comma 953, ha previsto che *“ferma restando la natura giuridica di libera attività d’impresa dell’attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali, nel cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima del 3 ottobre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida nazionali in materia, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo detti accordi piena efficacia. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la libertà negoziale delle parti, gli accordi medesimi sono rivisti alla luce del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, e segnatamente dei criteri contenuti nell'allegato 2 al medesimo decreto. Gli importi già erogati e da erogare in favore degli enti locali concorrono alla formazione del reddito d’impresa del titolare dell’impianto alimentato da fonti rinnovabili”*;

g) che Lo Stato italiano, anche al fine di favorire la costruzione del consenso sulla localizzazione e realizzazione delle opere, ha spesso ritenuto opportuno procedere compensando economicamente i disagi delle popolazioni interessate dalla realizzazione delle infrastrutture.

Al fine di incrementare l’efficacia di questo strumento le opere compensative, è necessario che le opere compensative abbiano un valore territoriale e siano rivolte, quindi, alla qualità del territorio.

In altre parole, sarebbe preferibile che vengano realizzate compensazioni territoriali ed ecologiche legate all’infrastruttura e non compensazioni monetarie la cui destinazione non sia chiara e condivisa.

E su questo aspetto già qualcosa si è fatto con il **Decreto Sviluppo (d.l. 70/2011)**, che non solo ha fissato come tetto massimo per le opere compensative il 2% del valore complessivo dell’opera da realizzare (rispetto al precedente 5%), ma ha anche specificato che tali compensazioni devono essere connesse alla funzionalità dell’opera e comprendere le misure di mitigazione ambientale;

h) in data 5 settembre 2022, la Società Apollo Brindisi Gentile S.r.l. ha presentato presso la Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia un'istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12, D.lgs. 387/2003 (l'“Autorizzazione Unica”) per la realizzazione di un progetto agrovoltaiico di potenza nominale pari a 6.468,00 kWp e relative opere connesse nel Comune di Brindisi (BR) (di seguito, il “**Progetto**”).

Con provvedimento dirigenziale prot. n. 109 del 27 ottobre 2022, la Provincia di Brindisi ha disposto l'assoggettamento a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 e ss. del D. Lgs. 152/2006 (il “Codice dell'Ambiente”) del Progetto.

La Società Brindisi Gentile, con nota acquisita al prot. provinciale n. 18582 del 30 maggio 2023, ha depositato presso la Provincia istanza di provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del Codice dell'Ambiente (“**PAUR**”).

Con verbale conclusivo di conferenza dei servizi del 24 maggio 2024 della Provincia di Brindisi (prot. n. 0018807 del 7 giugno 2024), il Progetto ha ottenuto esito positivo di compatibilità ambientale, condizionato alla presentazione di integrazioni documentali, debitamente trasmesse dalla Società in data 18 luglio 2024.

Con Determinazione del Dirigente della Sezione Transizione Energetica prot. n. 00244 dell'8 ottobre 2025, la Regione Puglia ha rilasciato l'Autorizzazione Unica per il Progetto in seno al procedimento di PAUR.

i) la Società ha per oggetto sociale e opera, direttamente ovvero a mezzo di partecipazione in altre società o enti, nel settore dell'energia elettrica per l'acquisto, la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione di impianti in Italia per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e per la vendita dell'energia elettrica prodotta dai suddetti impianti, nonché per l'attività di generazione e scambio dei relativi titoli ambientali;

l) **la presente Convenzione costituisce manifestazione di assenso da parte del Comune** di Brindisi all'iniziativa assunta dalla Società circa la realizzazione e l'esercizio dell'Impianto e definisce la compensazione ambientale prevista dalla legge n. 239/2004 di cui alla lettera d) delle premesse e di cui alle Linee Guida, lettera e) delle premesse, alla luce di quanto disposto della sopravvenuta previsione dell'art. 1, comma 953 delle Legge di Stabilità 2019.

O in alternativa quelle stabilite dal DL 70/2011.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parti essenziali e integranti della presente Convenzione rappresentando il presupposto contrattuale e avendo efficacia vincolante e precettiva al pari di quanto disposto dai seguenti articoli.

Art. 2 – Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione ha per oggetto

(i) la manifestazione da parte del Comune del proprio assenso all'esercizio e manutenzione, nel territorio del Comune medesimo, dell'Impianto, stante il prossimo rilascio del PAUR che, all'art. [-], espressamente stabilisce l'obbligo della Società di contribuire alla realizzazione di interventi di compensazione in opere di pubblica utilità in favore del Comune di Brindisi, previo accordo con il Comune stesso ed in proporzione alle aree comunali di interesse

(ii) la definizione dei rispettivi impegni assunti dalle Parti in relazione alla finalità di cui alla presente Convenzione, nonché

(iii) la previsione e individuazione a favore del Comune di idonei strumenti di contribuzione e indennizzo per le misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 239/2004 e delle Linee Guida, o del DL 70/2011, che verranno utilizzati dal Comune per le suddette finalità di compensazione e riequilibrio ambientale, nell'interesse della collettività e nel rispetto della normativa vigente.

Tali compensazioni dovranno essere versate in un'unica soluzione dalla Società prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'Impianto e dovranno essere finalizzate prioritariamente alla realizzazione di un'opera di compensazione territoriale prevista dal documento di visione strategica e politica per lo sviluppo futuro della Città detto Masterplan, approvato con Delibera di Giunta Comunale N° 76 del Registro 13/03/2025.

Tale strumento potrà essere modificato ed implementato dall'Amministrazione Comunale in funzione di nuove esigenze territoriali intervenute e potranno essere individuate altresì anche interventi di tipo immateriale.

Art. 3 – Quantificazione delle Compensazioni Ambientali e Territoriali

Per la definizione del valore delle Compensazioni ambientali e territoriali il proponente dovrà trasmettere per ogni singolo Impianto una tabella contenente:

- **a) Quantificazione del 2% dell'investimento**, ai sensi del DL 70/2011 e calcolato sulla base delle asseverazioni da parte di società di revisione ai sensi dell'articolo 1

della legge 23 novembre 1939 n. 1966 con autorizzazione ministeriale, per il rilascio dell'Asseverazioni di piani economico-finanziari - ex art. 1. L. 1966/39 disposto dall'art. 193 comma 1 del decreto legislativo n. 36/2023 e dall'art. 1, comma 1, lett. a) L.R. 38/2018 da rendere disponibili in allegato;

- **b) Quantificazione del 3% dei proventi**, ai sensi del DM 2010, calcolato sulla base delle curve di prezzo Baringa (società indipendente di caratura internazionale) e con tasso di interesse al 4.45%, come disposto dal DM 20 settembre 2024;
- ~~Eventuale Quantificazione in ettari della superficie da rinaturalizzare, se richiesto dalla Commissione Tecnica VIA, con opere da concordare con la Vostra Amministrazione e da computare all'interno delle opere compensative ai sensi del DM 2010.~~

Sulla base di tali quantificazioni l'Amministrazione Comunale come disposto dalla Delibera di Giunta Comunale N° 76 del Registro 13/03/2025 potrà individuare il valore di compensazione Ambientale e Territoriale tra quello individuato al punto a) e b) e quindi individuare nel Masterplan di riferimento l'intervento da finanziare.

L'intervento così individuato, potrà essere finanziato mediante versamento in un'unica soluzione dalla Società Proponente.

~~Nel caso di valore economico della Compensazione superiore ai 2.000.000,00 di Euro (duemilioni di euro) potrà disporsi un piano di rateizzazione del contributo, compatibile con le opere individuate di volta in volta dall'Amministrazione Comunale, e con il loro stato di avanzamento.~~

Art. 4 – Impegni del Comune

Il Comune presta il proprio assenso circa l'iniziativa della Società di costruire, esercire e mantenere l'Impianto, assentito tramite rilascio del PAUR.

Il Comune si impegna sin da ora a porre in essere, anche mediante il perfezionamento di successivi atti o accordi, quanto nella sua competenza per consentire la costruzione, l'esercizio e la manutenzione dell'Impianto o e di ogni relativa infrastruttura e pertinenza.

Il Comune si impegna ad esercitare le proprie funzioni in ambito energetico, ambientale e di tutela del territorio nel rispetto dei termini procedurali che le regolano e, in via generale, dei termini previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., in modo da non esporre la Società al pregiudizio derivante dal ritardo nell'esercizio dell'attività amministrativa, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità e di leale collaborazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.

Il Comune si impegna a non assumere alcun atto o provvedimento, né a compiere alcuna attività che possa ostacolare l'esecuzione dei lavori volti alla costruzione, esercizio e manutenzione dell'Impianto delle opere connesse e delle relative infrastrutture in conformità alle autorizzazioni rilasciate e nel rispetto della legislazione vigente in materia e, comunque, a non porre in essere fatti o atti che possano ostacolare o limitare l'esercizio, il normale uso e la capacità di generazione dell'Impianto, fermi restando i poteri e la competenza sulla sicurezza del territorio di spettanza e il caso di utilizzo dell'impianto in contrasto con la normativa di legge.

Art. 5 – Impegno alla costituzione dei diritti reali in favore della Società

Per la costruzione e l'esercizio dell'Impianto e la sua regolare manutenzione, il Comune si obbliga a costituire in favore della Società tutti i diritti che si dovessero rendere necessari e previsti dalla normativa vigente e per cui il Comune stesso sia titolare.

Art. 6 – Impegni della Società

La Società con la presente Convenzione si impegna a rispettare le prescrizioni del PAUR, e in ottemperanza alle disposizioni nella stessa contenute, a porre particolare attenzione all'impatto sull'ambiente che la costruzione dell'Impianto potrebbe causare.

La Società provvederà a proprie cure e spese, alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi a fine vita dell'Impianto in ottemperanza a quanto stabilito dal PAUR.

La Società si impegna, nella misura e nei termini disposti dal successivo art. 8, a riconoscere in favore del Comune un indennizzo a titolo di misura di compensazione e riequilibrio ambientale in applicazione dell'art. 1, comma 5, della legge n. 239/2004 e delle Linee Guida, alla luce di quanto disposto dalla sopravvenuta previsione dell'art. 1, comma 953 delle Legge di Stabilità 2019 o ai sensi del DL 70/2011, in relazione alla realizzazione, esercizio e manutenzione dell'Impianto, e secondo quanto previsto nel PAUR o altro meglio quantificato al successivo articolo 8 e art. 3.

Art. 7 - Durata della Convenzione

La presente Convenzione avrà la medesima durata del PAUR, da intendersi comprensiva di eventuali rinnovi.

Per l'effetto, la presente Convenzione produrrà i suoi effetti dal momento del rilascio del PAUR e sino alla scadenza dello stesso, come progressivamente rinnovato.

Le disposizioni di carattere economico, previste dalla presente Convenzione al successivo art. 8, hanno effetto dalla data di comunicazione di inizio lavori dell'Impianto da parte della

Società al Comune, così come dichiarata e comunicata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Art. 8 – Corrispettivi e opere compensative

Le Parti concordano che la Società, a fronte degli impegni assunti dal Comune in virtù della presente Convenzione, in coerenza con le finalità della stessa, e in proporzione rispetto all'area del Comune coinvolta dall'Impianto, corrisponderà a quest'ultimo, ai sensi e nel rispetto delle Linee Guida, e del DL 70/2011 un indennizzo per sostenere il costo di opere compensative, che saranno realizzate autonomamente dal Comune ~~o direttamente dal proponente~~ secondo quanto stabilito nell'art.3 e saranno ricadenti nelle tipologie che saranno individuate secondo quanto previsto nello stesso art.3 e dalle disposizioni della Delibera di Giunta Comunale N° 76 del Registro 13/03/2025.

Le Parti concordano che la Società, a fronte degli impegni assunti con il Comune e a titolo di riequilibrio e compensazione dell'impatto ambientale causato dall'Impianto e dalle relative opere accessorie sull'ambiente locale, corrisponderà a quest'ultimo un importo ad oggi stimato in **euro 311.134,29 (trecentoundicimilacentotrentaquattro/29)** attualizzato ed in un'unica soluzione (l' "**Indennizzo per Opere Compensative**").

Tale importo, è stato indentificato sulla base di:

- comunicazione trasmessa a mezzo PEC da Apollo Brindisi Gentile Srl (protocollo proponente N. 168/2025) al Comune di Brindisi in data 30/12/2025 riportante la quantificazione delle compensazioni ambientali e territoriali secondo quanto previsto dall'Art. 3 punti "a" e "b".
- comunicazione trasmessa a mezzo PEC da Apollo Brindisi Gentile Srl (protocollo proponente N. 18/2026) al Comune di Brindisi in data 16/01/2026 riportante chiarimenti e dettagli in merito alle quantificazioni di cui alla precedente nota del 30/12/2025;

~~(Nel caso di valore di compensazione che superi i 2.000.000,00 di euro è possibile la rateizzazione, previa presentazione di polizza fideiussoria e compatibilmente con il valore delle opere da realizzare).~~

Resta inteso tra le Parti che il Comune dovrà rendicontare alla Società in merito all'utilizzo degli importi corrisposti a titolo di Indennizzo per Opere Compensative secondo le indicazioni previste nell'art. 3 e dalla Delibera di Giunta Comunale N° 76 del Registro 13/03/2025.

L'Indennizzo per Opere Compensative sarà versato come di seguito:

- 100% dell'importo alla comunicazione di inizio lavori da parte della Società;

~~(nel caso di importi superiori ai 2.000.000,00 di euro sarà versato il 20% all'inizio dei lavori e stabilito un piano di rateizzazione con il Dirigente preposto dall'amministrazione garantito da apposita polizza fideiussoria);~~

~~Nel caso di realizzazione di opera direttamente dalla Società sarà predisposto apposito atto d'obbligo nei confronti del Dirigente dell'Ufficio Lavori Pubblici stabilendo in via prioritaria anche la percentuale da corrispondere al Comune per il potenziale ribasso dell'importo dei lavori;~~

Il Comune si impegna alla diretta realizzazione delle opere di compensazione previa acquisizione dell'Indennizzo per Opere Compensative e iscrizione delle stesse in apposito capitolo di bilancio comunale.

Le somme versate a titolo di Indennizzo per Opere Compensative dalla Società non potranno avere alcuna altra destinazione se non quella di cui agli impegni della presente Convenzione e con il loro versamento la Società sarà liberata da ogni ulteriore formalità connessa e conseguente.

Il Comune si impegna altresì ad informare la Società sull'impiego delle predette somme per le finalità cui sono destinate e sullo stato di implementazione delle opere di compensazione finanziate con tali somme.

Art. 9 – Rinuncia del Comune

A fronte dell'assunzione degli impegni di cui alla presente Convenzione, il Comune rinuncia irrevocabilmente e incondizionatamente a ogni pretesa, richiesta, ragione o azione nei confronti della Società, direttamente e/o indirettamente connessa alle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5, della legge n. 239/2004, maggiori, ulteriori o diverse rispetto a quelle stabilite con la presente Convenzione in relazione, dipendenza o connessione con l'Impianto.

Art. 10 – Modalità di pagamento

L'Indennizzo per Opere di Compensazione di cui all'art. 8 della presente Convenzione sarà versato dalla Società in favore del Comune come disposto all'art. 8 e di seguito ripreso: (da indicare di volta in volta):

- 100% dell'importo alla comunicazione di inizio lavori da parte della società;

~~(nel caso di importi superiori ai 2.000.000,00 di euro sarà versato il 20% all'inizio dei lavori e stabilito un piano di rateizzazione con il Dirigente preposto dall'amministrazione garantito da apposita polizza fideiussoria).~~

~~Nel caso di realizzazione di opera direttamente dalla Società sarà predisposto apposito atto d'obbligo nei confronti del Dirigente dell'Ufficio Lavori Pubblici stabilendo in via prioritaria anche la percentuale da corrispondere al Comune per il potenziale ribasso dell'importo dei lavori.~~

Tutti i pagamenti previsti dalla presente Convenzione ai sensi del precedente art. 8 da effettuare a cura della Società in favore del Comune saranno operati mediante bonifico bancario con accredito del conto corrente intestato al Comune

- n.
- presso la Banca, sede di Agenzia,
- IBAN
- codice ABI
- e codice CAB

Art. 11 – Ulteriori impegni della Società

Durante tutto il periodo di esercizio e funzionamento dell'Impianto, la Società si impegna a svolgere in accordo con i buoni canoni di manutenzione e con la buona prassi ingegneristica tutte le opere di manutenzione e di gestione delle apparecchiature e delle infrastrutture connesse all'Impianto stesso.

Art. 12 – Risoluzione anticipata e recesso

La durata della Convenzione è pari alla durata della validità ed efficacia del PAUR con impegno delle Parti a rinegoziarla e rinnovarla in caso di proroga o rinnovo del PAUR stesso, sino al termine della vita utile dell'Impianto.

Le Parti convengono che il Comune che abbia ottemperato a tutte le disposizioni di cui alla presente Convenzione, avrà facoltà di risolvere anticipatamente la stessa per gli effetti e nei termini di cui all'art. 1456 cod. civ., qualora le aree interessate dalla realizzazione dell'Impianto venissero utilizzate dalla Società per una destinazione diversa da quella convenuta ai sensi della presente Convenzione e oggetto del PAUR.

Le Parti pattuiscono che la risoluzione prevista dal punto precedente della presente Convenzione e i suoi effetti non riguardano e non si estendono agli atti di costituzione dei diritti reali costituiti in capo alla Società in forza della presente Convenzione. Per l'effetto, gli atti di costituzione dei diritti reali in favore della Società rimarranno validi ed efficaci

anche in caso di risoluzione della presente Convenzione in conseguenza dell'esercizio della clausola risolutiva espressa riportata al secondo comma di questo articolo.

La Società, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., ha facoltà di risolvere la presente Convenzione in caso di mancata osservanza, da parte del Comune, delle disposizioni normative applicabili in materia di misure di compensazione e riequilibrio ambientale, nonché qualora risultino impediti, in via definitiva o anche solo temporanea, per fatti od omissioni riconducibili al Comune, la realizzazione, anche parziale, l'esercizio e/o la manutenzione dell'Impianto.

Le Parti convengono espressamente, inoltre, che è facoltà della Società recedere unilateralmente con effetto immediato dalla presente Convenzione qualora decidesse, a suo insindacabile giudizio, di rinunciare allo sviluppo dell'Impianto, anche successivamente il rilascio del PAUR ma entro l'inizio dei lavori di costruzione dell'Impianto, senza alcun diritto di pagamento, anche risarcitorio o di qualsivoglia ulteriore natura, in favore del Comune, il quale pertanto dichiara sin d'ora di ritenersi pienamente soddisfatto di quanto trattenuto, rinunciando a ogni richiesta o pretesa nei confronti della Società.

La Società dichiarerà la propria decisione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa o del suo diritto di recesso mediante comunicazione inviata al Comune con lettera raccomandata a.r. o mediante posta elettronica certificata presso gli indirizzi indicati al successivo articolo 18, con un preavviso di 30 (trenta) giorni rispetto alla data di efficacia della risoluzione o del recesso.

Art. 13 – Ulteriori obbligazioni del Comune

Il Comune sarà esonerato da qualsiasi responsabilità connessa al funzionamento, all'esercizio, alla gestione e alla manutenzione dell'Impianto, salvo che lo stesso non concorra anche in via omissiva, in fatto o in diritto al verificarsi di eventi dannosi, dolosi o colposi, connessi a quanto sopra.

Ai fini della presente Convenzione, il Comune dichiara di essere a conoscenza dell'ubicazione delle opere, delle strutture e dei componenti costituenti l'Impianto secondo il progetto presentato dalla Società e che verrà autorizzato dalle competenti Autorità Amministrative.

Il Comune inoltre:

- si impegna a destinare le somme di cui al predetto articolo 3 per le misure di compensazione e riequilibrio ambientale, in conformità alle norme vigenti in materia.
- si impegna a non compiere alcuna attività che possa ostacolare l'esecuzione dei lavori, delle opere connesse e delle relative infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'Impianto, in conformità alle autorizzazioni rilasciate e nel rispetto della

legislazione vigente in materia, nonché a non porre in essere fatti o atti che possano risultare pericolosi per gli impianti stessi e per le persone, ovvero che ne ostacolino o limitino il normale uso e manutenzione, la capacità di generazione di energia elettrica o l'esercizio dei diritti derivanti in capo alla Società ai sensi della presente Convenzione;

- in relazione alla previsione di cui al precedente punto, si impegna in particolare a non porre in essere fatti, atti o provvedimenti che permettano, favoriscano ovvero attribuiscano a terzi, previa verifica da effettuarsi ai sensi della legislazione vigente della loro capacità di contrarre con le amministrazioni pubbliche, aspettative o titoli per la costruzione o la ristrutturazione di fabbricati (permessi a costruire, SCIA ecc.), la realizzazione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile ovvero di impianti che per loro natura, caratteristiche, consistenza e localizzazione limitassero la sicurezza per le persone e gli impianti stessi, nonché l'esercizio e/o la manutenzione dell'impianto comportando rischi strutturali e/o una riduzione della capacità produttiva;

È facoltà della Società volturare la titolarità della procedura PAUR o, una volta rilasciato, del PAUR stesso ad un soggetto terzo. Il Comune pertanto autorizza sin d'ora, in caso di voltura della Procedura PAUR o del PAUR, a cedere la presente Convenzione al terzo designato, previa comunicazione scritta al Comune da inviare via raccomandata a.r. o via posta elettronica certificata presso di indirizzi indicati al successivo articolo 18.

Resta fermo che tale trasferimento non pregiudicherà in ogni caso il diritto del Comune a percepire gli eventuali compensi al medesimo dovuti in forza della presente Convenzione e che nei confronti del Comune stesso il terzo designato subentrerà alla Società in tutti i rapporti giuridici facenti capo a quest'ultima.

Art. 14 – Modifiche alla Convenzione

Eventuali modificazioni alla presente Convenzione dovranno essere concordate tra le Parti e dovranno risultare per iscritto.

Qualora, successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, dovessero intervenire modificazioni rilevanti della normativa regionale, nazionale e/o comunitaria o atti amministrativi riguardanti l'oggetto della Convenzione medesima e conseguentemente incidenti sulle attività della Società, sul contenuto della Convenzione stessa e sugli interessi delle Parti, queste ultime si impegnano a concordare e modificare, se necessario, i reciproci impegni assunti con la sottoscrizione della presente Convenzione.

Le eventuali modifiche della presente convenzione potranno essere approvate con atto di Giunta Comunale.

Art. 15 – Conformità della Convenzione al d.lgs. n. 231/2001

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e, in particolare, di quanto disposto dal d.lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

Le Parti si obbligano pertanto reciprocamente a rispettare la suddetta normativa per l'intera durata della presente Convenzione e concordano che la commissione di atti e fatti incompatibili con le disposizioni del d.lgs. n. 231/2001 derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione o comunque connessi e relativi alla medesima, costituisce grave inadempimento, con conseguente diritto, per ciascuna delle Parti, di risolvere la presente Convenzione. In tale ipotesi, l'esercizio del suddetto diritto di risoluzione avverrà a danno della parte inadempiente, in ogni caso con addebito di tutte le maggiori spese e costi derivanti o conseguenti e sempre ferma restando a carico di tale parte inadempiente la responsabilità per qualsiasi evento pregiudizievole o danno che dovesse verificarsi in conseguenza dell'omissione e dell'inosservanza delle disposizioni del d.lgs. n. 231/2001, ferma restando l'obbligazione di manlevare la parte non inadempiente per qualsivoglia azione di terzi derivante da tale omissione e inosservanza delle disposizioni del d.lgs. n. 231/2001..

Art. 16 – Norme applicabili

Per quanto non regolato dalla presente Convenzione, si intendono richiamate le vigenti disposizioni di legge in quanto applicabili e compatibili con la natura del rapporto instaurato fra le Parti.

Art. 17 – Spese e oneri

Tutte le spese e gli oneri conseguenti al perfezionamento della presente Convenzione per tasse, imposte e diritti di segreteria sono a totale ed esclusivo carico della Società.

Per la quantificazione dei diritti di segreteria le Parti convengono in € XXXXX il valore del contratto.

Le Parti si danno reciprocamente atto che tutti gli importi previsti dalla presente Convenzione quali compensi ai sensi del precedente art. 6, in quanto soggetti a I.V.A., ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 e successive modifiche e integrazioni, comportano la registrazione a tassa fissa della presente Convenzione. A tal fine, il Comune dichiara di essere titolare della partita IVA 0 e si impegna a emettere fattura con IVA per l'incasso compensi di cui all'art. 6 della presente Convenzione.

Art. 18 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni pertinenti e relative alla presente Convenzione e alla sua esecuzione si intenderanno validamente effettuate tra le Parti se trasmesse per iscritto a mezzo raccomandata a.r. o mediante posta elettronica certificata (PEC).

Ciascuna comunicazione di cui sopra si considererà effettuata alla prima tra le seguenti date:

i) per le comunicazioni PEC, la data indicata sulla notifica dell'avvenuta trasmissione della PEC;

ii) per le comunicazioni tramite raccomandata a.r., la data indicata nella ricevuta di ritorno.

Le comunicazioni inviate alla Società dovranno essere:

– inviate via PEC all'indirizzo apollobrindisigentile@legalmail.it:

oppure spedite per raccomandata a.r. a: **Apollo Brindisi Gentile S.r.l., Viale della Stazione 8, 39100 Bolzano (BZ)**

Le comunicazioni inviate al Comune dovranno essere:

inviare via PEC all'indirizzo: XXX;

oppure spedite per raccomandata a.r. a XXXX, via XXXX, XXXX.

Art. 19 – Foro competente

Ogni eventuale controversia relativa alla presente Convenzione in materia di interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione e in generale alle obbligazioni in esso previste, una volta esperiti senza esito tutti i tentativi di soluzione amichevole che le Parti si impegnano comunque a ricercare in via prioritaria, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Brindisi

Art. 20 – Clausola Finale

Le Parti dichiarano, convengono e riconoscono di aver liberamente negoziato e concordato tutti gli articoli e le disposizioni della presente Convenzione e concordano pertanto sull'inapplicabilità alla stessa degli artt. 1341, 1342 e 1370 del cod. civ..

Art. 21 – Protezione dei Dati Personali e riservatezza

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, si ritiene acquisito - ai sensi e per gli effetti nel pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e dalla normativa nazionale, come di volta in volta attuati, integrati e modificati – ogni necessario consenso al

trattamento dei dati personali che saranno utilizzati dalle Parti esclusivamente per l'adempimento degli obblighi qui assunti e/o di legge. Tutte le informazioni che il Comune ottenga sulla Società in virtù della presente Convenzione devono essere considerate, per tutta la durata della stessa, riservate e confidenziali, salvo che dette informazioni non abbiano carattere di per sé pubblico o vi sia l'espresso consenso della Società alla loro diffusione o qualora la loro diffusione sia imposta da un obbligo di legge o di pubbliche autorità.

In applicazione della sopracitata normativa, si allega alla presente Convenzione l'apposita informativa.

Io Segretario Comunale ho ricevuto la presente Convenzione dandone lettura ai rappresentanti delle Parti interessate come sopra costituite, i quali, trovatala conforme nel testo alla loro volontà, insieme a me la sottoscrivono.

La presente Convenzione scritta al computer da persona di mia fiducia è costituita da numero XXXXX (XXXXX) fogli di carta legale.

Il Segretario Comunale

—

—
